

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 1

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 110, comma 6, TUEL n. 267/2000, nonché dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3, legge n. 244/2007.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, incarichi che, secondo l'elaborazione più recente della Giurisprudenza contabile, sono così definibili:

- Incarichi di studio: qualora, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 338/1994 viene prevista la consegna di un relazione scritta;
- Incarichi di ricerca: qualora la prestazione si esplica sulla base della preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- Incarichi di consulenza: qualora la prestazione consiste nella richiesta di un parere ad un esperto esterno;
- Incarichi di collaborazione: qualora sia necessario integrare lo staff degli organi di governo oppure qualora sia necessario supportare l'attività degli ordinari uffici dell'ente per la realizzazione di specifici programmi o progetti, assegnati e da realizzare con il PEG dell'anno in corso.

3. Ai fini del presente Regolamento, per Ufficio interessato si intende quello che risulta competente nella specifica materia oggetto dell'incarico e che quindi detiene, nell'ambito del proprio P.E.G., le risorse necessarie per la remunerazione del servizio.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio interessato verifica in primo luogo la congruenza delle prestazioni da affidare con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati nonché la temporaneità della necessità.

2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni, tenendo conto delle mansioni esigibili, e propone il ricorso ad un incarico esterno, come definito all'articolo 1 del presente Regolamento, redigendo a tale scopo il fac-simile di tabella allegata costituente parte integrante, dopo la relativa approvazione, del Programma contemplato dall'art. 3, comma 55, L. 244/2007.

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio interessato verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per l'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 90 e 92, D.lgs. 163/2006.

4. L'Ufficio interessato verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti, tenuto conto inoltre di quanto stabilito al successivo art. 9 di questo Regolamento.

Art. 3

Corrispondenza con il Programma

1. L'Ufficio interessato, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative, oppure fatti salvi gli interventi non programmabili, secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 6, comma 1.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio interessato predisporre un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) durata dell'incarico;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Il requisito di cui al precedente punto 3e), non è richiesto nel caso di incarico conferito:

- in tutti i casi in cui la specifica professionalità richiesta sia conseguibile solo attraverso una effettiva e pratica attività, quale, ad esempio, la funzione di tutorship e docenza nelle attività di officina e laboratorio;
- in tutti i casi in cui, secondo la normativa vigente, sia sufficiente il possesso di un diploma o l'iscrizione nel relativo collegio professionale per l'espletamento dello specifico incarico.

Art. 5

Procedura comparativa

1. L'Ufficio interessato procede alla valutazione dei curricula e delle offerte presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum e offerta viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico conferendo.

3. Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico medesimo.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche se rientrante nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165, del 2001, nonché del presente Regolamento:

- gli incarichi comportanti prestazioni intellettuali relative ad attività artistiche e culturali;
- l'incarico di componente del Nucleo di valutazione e di membro del Collegio dei Revisori dei conti;
- gli incarichi legali di difesa e rappresentanza in giudizio;
- gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ex artt. 90 e 91 D.Lgs. 163/2006;
- gli incarichi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso di regola il rinnovo dell'incarico. L'Ufficio interessato può prorogare il contratto solo ove ravvisi un motivato interesse e solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fatta salva in tal caso ogni determinazione in ordine all'ammontare del corrispettivo.

2. L'Ufficio interessato provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, a prestazione ultimata, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il R.U.P. può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il R.U.P. può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il R.U.P. verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Determinazione del limite massimo di spesa annua

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n° 244/2007, è stabilito il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi esterni nella misura del 10% della spesa annua del personale dell'anno solare precedente, così come desumibile alle certificazioni dovute dall'ente.

Art. 10

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3, comprendente anche la definizione dei criteri di valutazione e tutti gli altri elementi essenziali del contratto, si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa e del conseguente provvedimento deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente, salvo quanto previsto dalla legge per casi specifici.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.